

SCUOLA E LAVORO

S.N.A.O.S. - S.S.S. COSTITUENTI LA F.I.S.

PIATTAFORMA 1991-93

Federazione Italiana Scuola



ALPI-QUADRI Associazione Liberi Professori
Italiani aderenti alla **CONFEDERQUADRI**

Nella consapevolezza di agire nell'interesse delle categorie operanti nel comparto scuola, una commissione composta dai rappresentanti delle due organizzazioni ha proceduto all'integrazione della piattaforma per il rinnovo del contratto della scuola 1991-93 dell'Associazione Liberi Professori Italiani (ALPI Quadri) aderente alla Confederazione Italiana Scuola (FIS). Ciò è avvenuto a seguito di consultazioni intercorse fra le Segreterie delle due Organizzazioni, che avevano constatato la sostanziale identità di vedute su numerosi problemi affrontati nelle rispettive elaborazioni.

La piattaforma unitaria, scaturita dal lavoro della commissione ed approvata dagli organi statutari competenti delle due Organizzazioni e che qui viene pubblicata, vuole essere una chiara indicazione di come è

possibile raggiungere accordi e condivisione di scelte (pur nel rispetto delle differenze di valutazioni e di opinioni di carattere generale) a sostegno di una ben precisa strategia: la difesa della dignità del docente e degli altri operatori scolastici e della centralità della scuola pubblica.

In questo quadro di riferimenti nel rispetto delle norme di legge e nel riconoscimento della funzione e del valore di ogni attività lavorativa, le singole e particolari rivendicazioni possono essere superate in una visione globale che emerge dal piano complessivo delle richieste.

La presente piattaforma non è stata inviata ai Ministri competenti, sia perché non esiste alcun obbligo di legge, sia perché si intende fermamente protestare contro il mancato invito di alcune organizzazioni sindacali al tavolo delle trattative.

Premessa

Nei frequenti riferimenti a quanto accade nei Paesi della Comunità Europea, in tema di servizi e di costo del lavoro, non si tiene conto della mancanza di un serio impegno da parte del Governo Italiano per eliminare gli sprechi, i disservizi e l'evasione fiscale, che gravano sul lavoratore a reddito fisso anche come carico fiscale diretto e indiretto.

Si vuole anche ignorare che nella retribuzione dei professori, a parità di carico di lavoro, l'Italia, che è, con la Gran Bretagna, la terza potenza industriale d'Europa, si colloca al penultimo posto, seguita dall'Irlanda.

Nel 1970 il professore delle superiori, al decimo anno di servizio raggiungeva lo stipendio iniziale del professore universitario.

La Legge n. 477 del 30 luglio 1973 sollecitava il mantenimento di tale rapporto; ma la Legge è stata disattesa sia dal Governo sia dai sindacati tradizionali, al punto che, con l'ultimo contratto, il professore al decimo anno di servizio raggiunge solo il 42 per cento, dello stipendio iniziale del professore universitario, e al quarantesimo anno di servizio il 74,2 per cento.

La penalizzazione dei professori non si ferma qui: su di essi imperiosa la «mobilità» con criteri discriminatori perché ne risultano esclusi solo i docenti di alcune materie.

Sempre in questo quadro di esigenze di certezza e di rigore amministrativo suscita in noi forti perplessità sul piano generale la richiesta avanzata da più parti di giungere in tempi brevi alla legge sull'autonomia gestionale: è difficile infatti — nella situazione attuale — che un maggiore potere economico, rivolto sia all'esterno che all'interno delle singole scuole, non generi risvolti clientelari, già del resto apparsi in questo primo scorcio di gestione del fondo incentivante. A ciò si aggiunga che la filosofia di fondo, che abbiamo sempre portato nella nostra azione sindacale, mira — nella più corretta tradizione della scuola italiana — ad evidenziare il ruolo sociale della scuola stessa; la sfida della modernità non può che metterlo in valore, mai tacitarlo, e una malintesa managerialità, come si è potuto osservare in margine alla recente Conferenza Nazionale sulla Scuola, può portare piuttosto ad una dissoluzione di ogni possibilità

di integrazione degli organismi territoriali, con grave danno per le realtà economicamente più deboli.

Chiediamo perciò un aumento delle risorse destinate alla scuola pubblica per strutture edilizie, attrezzature didattiche e retribuzione del personale, anche sul piano della ricaduta in termini di spesa di un miglioramento della normativa contrattuale, evitando una esasperata logica competitiva che, accentuando i fenomeni di dispersione

scolastica, non conseguirebbe se non effimeri risultati di selezione verso l'alto.

Presupposti

Si fa innanzitutto riferimento a quella parte del precedente contratto che prevede lo «avvio al ripristino, da definire contrattual-

mente nel triennio 1991-1993, i livelli retributivi del personale dell'area docente e i livelli retributivi previsti per i docenti universitari» (art. 3 comma 11 D.P.R. 30/7/1973).

Si deve dare corso quindi all'applicazione della legge 30 luglio 1973 n. 477, che all'art. 3 del Titolo Personale Direttivo, Ispettivo, Docente, recita: «sarà rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e di quelli chiesti dalla presente legge... fermo restando il criterio dell'aggiornamento a scalare dei parametri del ruolo del personale docente diplomato con quelli del personale docente laureato della scuola secondaria di I grado, e fermo restando il rapporto attualmente esistente tra i parametri del personale docente laureato della scuola secondaria e quelli degli assistenti e dei professori universitari».

Per l'ALPI quadri e la FIS ciò deve essere un vero e proprio «aggancio automatico», quanto mai opportuno in un momento in cui il legislatore, ignorando l'art. 39 della Costituzione italiana, procede anacronisticamente all'attuazione dell'art. 40 della Legge di regolamentazione dello sciopero che coinvolge pesantemente i docenti.

Si riconoscerà pertanto che il lavoro del professore, solo parte quantificabile, è una professione specialistica e altamente professionale, e che corrisponde al livello più elevato della figura «quadro», conformemente alla Legge 190 del 13 maggio 1985, che stabilisce che: «i prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai», (art. 1). I requisiti di appartenenza alla categoria dei «quadri» sono quelli di svolgimento di «funzioni con carattere continuativo rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa» (art. 2).

Obiettivi

a) atipicità della funzione docente;

b) sganciamento dei professori dalla legge quadro sul pubblico impiego e loro aggancio retributivo ai professori universitari ordinari a tempo pieno;

c) garanzia che nessuna figura particolare possa ulteriormente pervenire a vantaggi di tipo esclusivo;

d) centralità della figura del docente e partecipazione maggiorata e di diritto del medesimo ai Commissioni riguardanti la materia scolastica;

(Continua in seconda pagina)

COMUNICATO STAMPA

Il Direttivo della FIS

CONSTATATA l'ostinazione del Governo, apertamente espressa per il tramite del Ministro della Funzione Pubblica On. Gaspari con i sindacati ammessi alla trattativa il 15 gennaio e 31 gennaio 1991, a non voler affrontare i problemi del rinnovo del contratto con la pretesa di una preliminare presentazione di nuovi codici di autoregolamentazione, che annullino di fatto il diritto di sciopero nel comparto scuola, già pesantemente limitato dalla legge n. 146 del 12 giugno 1990;

PROTESTA per l'esclusione dalle trattative delle organizzazioni che più tenacemente si sono opposte ai disegni del Governo di limitare le libertà sindacali;

RIGETTA il tentativo del Governo di far slittare il contratto 91/93 e di imporre un rinvio di fatto della trattativa con la pretesa di stabilire norme di omogenizzazione fra il pubblico e il privato (delegificazione dei contratti del pubblico impiego); infatti la legge finanziaria dello Stato per il 1991 non ha previsto stanziamenti di somme per il rinnovo del contratto scuola;

RESPINGE qualsiasi tentativo di collegare i problemi sindacali ai problemi di politica internazionale;

PROCLAMA quindi lo sciopero per le fattispecie previste dalla legge, come astensione dalle attività connesse con l'insegnamento (consigli di classe, collegio dei docenti, rapporti con le famiglie, attività parascolastiche ed extrascolastiche, scrutini trimestrali etc.) a partire dal 25 FEBBRAIO 1991.

Il personale ATA ausiliari, tecnici e amministrativi (LASPATAS-FIS) si asterrà da ogni prestazione di lavoro eccedente il normale orario di servizio.

Il presente avviso vale come formale comunicazione.

PIATTAFORMA CON

(dalla prima pagina)

e) aggiornamento dei professori per il tramite delle Università e riconoscimento dell'autoaggiornamento anche ai fini economici;

f) realizzazione di condizioni chiare e precise, tendenti a dare ai docenti la certezza del diritto;

g) nuova regolamentazione della rappresentatività sindacale, del diritto di assemblea, delle aspettative e degli esoneri sindacali e dal servizio.

PARTE PRIMA

Campo di applicazione e durata del contratto

Art. 1.

Campo di applicazione

1.1 Il contratto viene applicato ai professori della Scuola Secondaria di I e di II grado, dell'Istruzione Artistica, dei Conservatori di Musica, dell'Accademia di Belle Arti e delle Accademie Nazionali di Arte Drammatica e Danza, alle altre figure docenti e «direttive» e al personale non docente.

1.2 L'area della contrattazione sindacale sarà disciplinata senza invadere l'area di regolamentazione legislativa parlamentare — di nuova istituzione —, incidente direttamente ed esclusivamente sul trattamento retributivo annuo lordo del profilo professionale e giuridico del docente, meccanicamente ancorato agli aumenti concessi dal Parlamento alla docenza universitaria.

Art. 2.

Durata e tempi di applicazione

2.1 La durata del contratto è di tre anni dalla cessazione del contratto precedente indipendentemente dalla data della sua stipulazione. Gli effetti giuridici ed economici coincidono con la durata triennale del contratto, senza protrazioni temporali per gli stipendi, e senza scaglionamenti temporali per la liquidazione degli arretrati maturati all'accordo raggiunto dalle controparti.

2.2 Per le parti del contratto che hanno un risvolto economico è prevista, in caso di ritardata applicazione, la loro rivalutazione d'ufficio anche ai fini degli interessi maturati, come indicato dalla giurisprudenza.

2.3 Ciò è previsto anche nel caso della ricostituzione della carriera del professore, ai fini economici, che deve essere attuata entro un anno dall'immissione al ruolo o dalla variazione di ruolo.

PARTE SECONDA

Requisiti di appartenenza

Art. 3.

Area della funzione docente

3.1 L'atipicità della docenza si configura sul piano giuridico attraverso tre aree:

la prima, quella universitaria, per la fascia di cultura superiore, in base alla normativa vigente, con professori ordinari e associati, a tempo pieno e a tempo definito, e con i ricercatori, privi del titolo della docenza;

la seconda, per la fascia media e medio superiore, con peculiari, intrinseche caratteristiche di professionalità e specializzazione dei suoi cicli di studio, e con un'attività extra-lezione che si presenta come parte precipua sul piano dell'impegno ed elettiva su quello dell'elaborazione e della preparazione culturale, e nel suo insieme, non quantificabile, pur nell'ambito dell'incarico di docenza nella istituzione della scuola pubblica;

la terza che comprende i cicli elementari e per l'infanzia, relativi alla prima fase di scolarizzazione e prescolarizzazione infantile, cui va garantito un adeguato livello in ragione alle nuove norme professionali.

3.2 Ai docenti è riconosciuta figura giuridica atipica rispetto al

pubblico impiego ed è stabilito un percorso stipendiale autonomo per le varie fasce del corpo docente, in base ad agganci stipendiali fra cicli di scuole.

3.3 Per i presidi e i direttori didattici bisogna fare riferimento all'impegno correlato alla didattica, di coordinamento e di indirizzo programmatico, nonché all'impegno amministrativo.

PARTE TERZA

Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 4.

Assunzione e attribuzione delle funzioni

ALPI-Quadri e FIS sono co-scienziati che ulteriori misure di sanatoria non risolvono affatto i problemi e si pongono solo come tampone, altrettanto precario, di una situazione ormai giunta al massimo dello squilibrio.

E' necessario bloccare a tempo non determinato l'accesso al ruolo docente di altro personale inizialmente assunto sotto la deplorabile veste di stagionale dell'insegnamento, e pervenire alla completa modifica dei titoli di accesso alla funzione docente, che qui per necessità di sintesi indichiamo in:

— laurea di indirizzo, con un minimo di discipline obbligatorie comuni da sostenere indipendentemente dal corso di laurea che si frequenta, ai fini del concorso abilitante e l'istituzione di corsi specifici finalizzati alla docenza;

— concorso nazionale abilitante post-dottorato per l'accesso all'albo nazionale dei docenti, con graduatorie aperte a tempo indeterminato, alle quali il Ministero della P. I. deve attingere per le esigenze di organico.

Va previsto, in successione, un tirocinio in cui il docente, nella fase di apprendistato, abbia la possibilità di prendere contatto con la realtà scolastica, svolgendo attività di supplenza assistita da docenti della materia e dal personale direttivo. Il Comitato di valutazione potrebbe quindi, con modifiche legislative, essere reso autenticamente funzionale allo scopo per cui è previsto.

PARTE QUARTA

Svolgimento del rapporto di lavoro

Art. 5.

Disciplina del rapporto

5.1 Orario lavorativo. L'orario di cattedra di 18 ore settimanali, come confermato dalla Legge dello Stato e dalla giurisprudenza, costituisce lavoro a regime di tempo pieno, ciò esclude qualsiasi ipotesi di «tempo potenziato».

5.1.1 I professori delle materie il cui orario di cattedra è inferiore alle 18 ore, completeranno in parte con l'obbligo alla sostituzione dei colleghi assenti e in parte con la «disponibilità didattica» alle attività «preordinate alla predisposizione ed alla attuazione di insegnamenti individualizzati a interventi di prevenzione e recupero dello svantaggio scolastico di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa, di orientamento e di studio-lavoro. Le predette ore, che possono essere utilizzate con cadenze diverse da quella settimanale ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente svolte». (Art. 14 comma 8 del contratto 1988-90).

5.1.2 L'assegno aggiuntivo di tempo potenziato, previsto dal precedente contratto, deve essere pertanto assorbito dalla voce stipendiale indennità aggiuntiva di tempo pieno, in analogia con la struttura stipendiale del professore e del ricercatore universitari a tempo pieno.

5.1.3 Il tempo definitivo si configura per l'attività didattica inferiore

alle 18 ore settimanali effettive e con l'esclusione della disponibilità didattica e dell'obbligo alle sostituzioni.

5.1.4 Il part-time va ridefinito nelle sue misure orarie e distinto dal «tempo definito».

5.1.5 L'orario di attività didattica, deve essere proporzionale ai rispettivi orari di servizio onde evitare improponibili omogeneizzazioni.

5.1.6 L'orario di lavoro si suddivide anzitutto in due categorie: lo orario di cattedra e le altre attività connesse alla funzione docente.

Queste attività sono solo in parte approssimativamente quantificabili.

Risultano come attività non quantificabili gli aspetti più tipicamente e specificamente professionali e di maggiore «spessore» del lavoro intellettuale, quali per esempio, l'autoaggiornamento, la preparazione delle lezioni, la valutazione degli alunni e la formulazione dei giudizi, la valutazione dei testi e dei materiali proposti.

Nel lavoro svolto al di fuori dell'orario di cattedra devono rientrare tutte le prestazioni professionali, che investono una vastissima gamma di attività e che sarebbero in grado, se non espletate, di paralizzare totalmente la «istituzione scuola».

L'orario di lavoro deve essere così determinato:

A) Orario di cattedra, che resta invariato. Nei casi ove sia necessario superare le 18 ore cattedra, ogni ora eccedente deve avere una remunerazione pari al 100 per cento della normale ora di cattedra. Si deve comunque tendere alla riduzione dell'orario di cattedra almeno entro le 18 ore per tutti gli insegnamenti, con eliminazione dello straordinario obbligatorio.

B) Attività orario extra cattedra connesse alla funzione di docente, divise in un gruppo «quantificabile» come orario ed in altro gruppo «non quantificabile», si distinguono come segue: ore 168 annue, fra settembre e giugno, da suddividere in 68 ore annue per la voce attività collegiali connesse alla didattica e 100 ore annue per attività di tipo funzionale operativo:

a) attività connesse alla funzione docente, e comuni a tutti i docenti, consistenti nelle riunioni di carattere tecnico-organizzativo-didattico, quali: Collegi dei Docenti, Consigli di Classe, Consigli di Sezione, Consigli per classi parallele per programmazioni di materie per attività interdisciplinari, Consigli di classe per gli scrutini di fine trimestre o quadrimestre e di fine di anno, e in genere i Consigli didattici specifici per i diversi tipi di scuola deliberati dal Collegio dei Docenti: queste attività vengono valutate in 68 ore annue;

b) attività connesse alla funzione docente, di carattere funzionale operativo da distribuire fra settembre e giugno, comuni anch'essi a tutti i docenti, concernenti: la tenuta dei registri personali, la compilazione di prospetti e stampati vari, la compilazione delle schede per la scuola secondaria di primo grado, la compilazione dei giudizi analitici e dei giudizi sintetici oer le schede degli alunni delle classi d'esame, la stesura dei programmi e dei criteri didattici all'inizio dell'anno scolastico, la compilazione delle relazioni finali e dei programmi svolti alla fine dell'anno, la compilazione delle proposte per l'adozione dei nuovi libri di testo, la compilazione delle proposte di acquisto del materiale librario e del materiale didattico di istituto e per i vari laboratori, la vigilanza degli alunni all'ingresso e all'uscita, il ricevimento dei genitori: queste attività vengono valutate in numero 100 ore annue.

Le 68 ore del primo gruppo e le 100 ore del secondo gruppo costituiscono il cosiddetto «monte annuo (100 più 68)».

Ribadendo la atipicità della funzione docente, rinnoviamo la richiesta di sopprimere dagli accordi contrattuali la logica quantificatoria che ha portato all'istituzione del fondo incentivante.

Ne chiediamo l'abolizione e la sostituzione con una congrua rivalutazione della voce stipendiale «indennità di funzione», ovviamente uguale per tutti a parità di anzianità.

Le attività particolari che necessitano un impegno orario legato a funzioni organizzative specifiche possono essere compensate con esoneri parziali dall'insegnamento. Si tratta di problemi che devono essere definiti da parametri applicabili su scala generale su tutto il territorio.

5.2 a) Preside delle scuole secondarie superiori, preside della scuola media, direttore didattico, direttore di accademia o conservatorio non sono dirigenti.

La funzione dirigenziale pubblica e quella privata si configurano infatti in maniera diversa rispetto al profilo delle funzioni in oggetto, che si caratterizzano primariamente come attività di coordinamento e promozione dell'attività didattica e degli Organi collegiali con i quali la responsabilità gestionale dell'istituto è condivisa.

Funzioni e responsabilità delle figure professionali in oggetto non sono omologabili tout-court a quella del dirigente. Nell'ambito di ciascuna funzione possono sicuramente poi risultare affatto diversi l'impegno e la responsabilità da scuola a scuola. Né, d'altro canto, in nome di una malintesa managerialità, si deve pensare ai megaistituti, che, come i fatti dimostrano, hanno creato solo disordine e inefficienza.

b) Per l'orario di servizio delle figure in oggetto, nulla viene innovato.

5.3 L'orario di lavoro degli I.T.P. ed equivalenti, dei maestri della scuola per l'infanzia e dei maestri della scuola elementare è quello stabilito dalle norme in vigore in parte peraltro recentissime.

5.4 Ferie. L'attuale normativa costringe il professore a fruire del congedo ordinario solo quando è sospesa l'attività didattica e che purtroppo è anche il tempo in cui il costo della vita raggiunge la punta più elevata.

Tale discriminazione rispetto agli altri lavoratori dipendenti deve avere un riconoscimento economico e giuridico.

5.5 Il congedo ordinario di un massimo di giorni sei, fruibile durante l'anno scolastico, di cui all'articolo 25, comma 1 del contratto 1988-90 è un diritto, l'esercizio de quale deve essere garantito anche se comporta oneri finanziari.

Art. 6.

Ambiente di lavoro e tutele per responsabilità civili e penali

6.1 Ambiente di lavoro e indennità di rischio. Quando l'ambiente di lavoro non risponde al 100 per cento dei requisiti di agibilità e provoca disagi al personale, pur restando nei limiti della sicurezza, deve essere riconosciuto un compenso individuale a chi vi opera.

6.1.1. deve darsi attuazione immediata alla indagine epidemiologica già prevista dal precedente contratto.

6.2 Tutele per la responsabilità civile e penale.

6.2.1. la tutela assicurativa personale e per responsabilità civile verso terzi è riconosciuta dallo Stato ai professori, in itinere, nell'edificio scolastico ed in qualsiasi altra attività connessa al servizio docente, comprese quelle parascolastiche, con massimali minimi europei di un miliardo.

6.2.2. per attività particolari deve essere attuata una tutela assicurativa specifica, sempre a carico dello Stato.

Art. 7.

Informazione e partecipazione, formazione, mobilità, paternità intellettuale

7.1 L'Amministrazione deve provvedere a fornire ai docenti tempe-

stivamente gli aggiornamenti legislativi riferibili alla situazione scuola.

7.2 per quanto riguarda i termini di scadenza di tutte le disposizioni normative che interessano i docenti deve essere fatto riferimento alla data di pubblicazione all'albo delle scuole di appartenenza.

7.3 Formazione ed aggiornamento professionale.

7.3.1 l'aggiornamento è un diritto-dovere del professore e va inteso come arricchimento culturale per una migliore qualificazione in itinere, e non può essere ricondotto a analisi statistico-quantitative.

Esso si attua lungo tre direzioni:

a) autoaggiornamento, vero fulcro dell'attività didattica quotidiana, oggettivamente proprio ad ogni singolo professore, assolutamente non quantificabile.

Le spese sostenute dai docenti per l'autoaggiornamento devono essere valutate economicamente;

Si chiede l'abolizione degli I.RSAE nella forma attuale, rivedendo la disciplina dei comandi e struttura dei Consigli di Amministrazione. Tali centri potranno conservare solo una funzione di archivio e trasmissione di documentazione didattica-pedagogica.

Tutte le altre competenze relative all'aggiornamento in servizio vanno demandate alla progettazione collegiale all'interno delle singole scuole e all'attività organizzata nelle sedi universitarie. Si richiama in relazione a ciò un potenziamento del rapporto tra scuola e università.

b) aggiornamento, presso sedi universitarie, alte istituzioni culturali italiane e straniere, pubbliche e private, centri di ricerca e industrie, per un periodo massimo di un anno ogni cinque anni, e minimo non inferiore a mesi tre.

Ogni periodo di aggiornamento che può essere anche individuato deve concludersi con un documento finale che ne attesti la piena fruizione. Per l'eventuale intera utilizzazione dell'anno sabbatico il professore compete un'abbreviazione della carriera economica di mesi sei.

c) conseguimento Dottorato Ricerca, punti 7,50; frequenza Dottorato di Ricerca, punti 5,50; ammissione Dottorato di Ricerca, punti 3; conseguimento Scuola di Perfezionamento/Specializzazione, punti 5,50; frequenza Scuola di Perfezionamento/Specializzazione, punti 3,50; ammissione Scuola di Perfezionamento/Specializzazione, punti 2; assegnazione Borsa di studio Internazionale/Nazionale, punti 2,50; fruizione e frequenza Borsa di Studio, punti 1,50 fino a tre mesi, per ulteriori periodi o frazioni di mesi 6, punti 1,50; Seminari Internazionali/Nazionali Alte Istituzioni Culturali, Università, punti 2,50, per frazioni superiori a gg. 4, punti 0,5; iscrizioni Ordini e Albi Professionali, punti 2,50; Corsi di Aggiornamento organizzati, autorizzati o anche non riconosciuti dal Ministero della P.I., punti 0,50 fino a gg. 4, punti 0,25 per ulteriori frazioni di gg. 7; Consiglio d'Istituto, di Distretto, di Provincia, C.N.P.I., punti 1 per ogni anno; Comitato Valutazione dei Docenti, punti 0, per ogni anno. In sede di trattative deve altresì essere sviluppata una tabella valutativa delle pubblicazioni. Cfr. Art. 9.1.

7.3.2 Per il giusto riconoscimento delle esigenze del professore fini del suo aggiornamento individuale, viene riconosciuto:

a) il diritto di ingresso gratuito in tutti i musei, le gallerie e le pinacoteche nazionali, regionali e comunali;

b) un congedo straordinario fruibile a gg. 6, da usufruire in un anno scolastico, dietro sua richiesta, per partecipare, a sue spese, a convegni o manifestazioni culturali di grande importanza, utili al suo aggiornamento culturale, in analogia a quanto concesso, anche per un tempo maggiore, ai docenti di a-

RATTUALE 1991-1993

cune materie; i sei giorni non possono mai essere richiesti in una unica soluzione.

7.3.3 soluzione dei problemi di mobilità connessi con la soprannumerarietà.

La proliferazione non oculata e spesso clientelare degli edifici scolastici e il decremento della popolazione scolastica determinano sovente situazione di soprannumerarietà, con conseguente forzata mobilità del personale. Da quando il professore ha perso il diritto di rimanere nella sede di titolarità anche in presenza di una riduzione di classi, il fenomeno della «mobilità» è andato via via assumendo proporzioni preoccupanti per i disagi che arreca.

Si deve tutelare il soprannumerario e regolare l'abnorme situazione:

— triennializzando gli organici del personale, per fronteggiare le piccole fluttuazioni nel numero delle classi e per programmare eventuali attività curate in condizioni di semiesonero da parte di docenti parzialmente in esubero.

La programmazione di più ampio respiro degli organici permette di collegarli all'immissione in servizio di quote programmate di docenti in fase di tirocinio. Si deve provvedere contestualmente a riportare a cinque giorni la durata massima delle supplenze brevi da attribuire a docenti della stessa scuola nella secondaria di I e II grado, anche per salvaguardare la continuità didattica;

— applicando ovunque la norma di non più di 25 alunni per classe e favorendo la formazione di classi di 20 alunni nei plessi centrali di scuole formate da più sedi, in particolare nelle aree metropolitane, nei capoluoghi di provincia e nei maggiori centri urbani: questo criterio risulta peraltro ottimale sul piano della didattica;

— favorendo i passaggi di cattedra, anche con il riaccorpamento delle classi di concorso;

— ripristinando l'inamovibilità;

— consentendo il pensionamento anticipato;

— qualsiasi soluzione o sanatoria del problema della soprannumerarietà e della relativa mobilità del docente soprannumerario, deve avvenire senza discriminazione alcuna; deve essere applicabile «al meglio» a tutti i soprannumerari indipendentemente dalla materia di insegnamento.

Come ulteriore contributo alla soluzione del soprannumerario dei docenti di Educazione tecnica e di Educazione fisica, già materia di trattazione decentrata nel triennio contrattuale in scadenza, si propone questa ristrutturazione delle cattedre per la scuola secondaria di I grado: a tempo prolungato: Cattedre di Educazione tecnica - cattedra su 4 classi (4 ore per classe più 2 ore a disposizione); Cattedre di Educazione fisica - cattedra su 6 classi a tempo prolungato (3 ore per classe), cattedra su 6 classi a tempo normale (2 ore per classe) più 6 ore di attività sportiva. L'attività sportiva scolastica, con partecipazione ai Campionati studenteschi, va promossa in tutte le scuole.

In via transitoria, in caso di mobilità forzata, al professore spetta una diaria in base al normale trattamento economico, il pagamento delle spese di trasferimento e il reperimento dell'alloggio.

7.3.4 Non è consentita l'utilizzazione del docente in più di due sedi. Qualora fra le due sedi scolastiche urbane difettino le comunicazioni o le sedi siano ubicate in abitazioni diversi, ed esse siano da raggiungere nel medesimo giorno per attività didattica e/o per partecipazione ad organi collegiali, al docente è riconosciuto il rimborso al 100 per cento delle spese sostenute con il proprio mezzo di trasporto o per l'utilizzazione del mezzo pubblico.

7.4 Accesso all'insegnamento universitario. Nel ribadire i concetti di

contiguità e di continuità fra la Università e la Scuola secondaria, deve essere istituita una riserva di posti per i professori della Scuola secondaria che hanno i requisiti per accedere ai concorsi universitari.

7.4.1 si auspica che i presidenti delle commissioni di maturità provengano dai ruoli della docenza universitaria.

7.4.2 i membri esterni delle commissioni debbono appartenere a provincia diversa da quella che è sede d'esame.

7.3.3 Paternità intellettuale, brevetti, diritto d'autore.

7.4.5 Il nominativo di chi ha elaborato documenti, progetti, o ha collaborato alla loro estensione, deve essere citato.

7.4.5 I criteri di valutazione dell'entità del corrispettivo economico per quanto riguarda i diritti morali e materiali dei professori in relazione a brevetti ed opere di ingegno, verranno definiti di una specifica contrattazione.

PARTE QUINTA

Trattamento economico

Art. 8.

Retribuzione

8.1 Elementi fissi della retribuzione. Gli elementi fissi sono: stipendio, indennità di funzione docente, indennità aggiuntiva di tempo pieno, indennità integrativa speciale.

Lo stipendio, l'indennità di funzione docente e l'indennità aggiuntiva di tempo pieno, sono strutturate su scatti di anzianità, sono interamente pensionabili e si calcolano cumulativamente per la determinazione della I.I.S.

8.2 La retribuzione dei professori viene corrisposta per 14 mensilità, di cui la tredicesima entro il 15 dicembre e la quattordicesima entro il 15 giugno. La quattordicesima viene richiesta per il riconoscimento e la valutazione dell'aggiornamento individuale, in alternativa ad una voce stipendiale specifica o ad uno sgravio fiscale specifico.

8.3 Viene riconosciuto al professore della scuola secondaria l'agguancio automatico alla retribuzione del professore ordinario universitario a tempo pieno, a partire dal 1° gennaio 1991, in base al dettato della Legge 477-1973.

8.3.1 L'attuazione integrale definitiva sul piano stipendiale avviene in due tempi:

1) a partire dal 1° gennaio 1991, lo stipendio iniziale del professore della Scuola Secondaria di I grado è agganciato al 53,3 per cento dello stipendio iniziale del professore universitario ordinario a tempo pieno in godimento al 31 dicembre 1990, e perviene al 100 per cento dello stesso al 10° anno di servizio; il professore delle Scuole Secondarie di I grado raggiungerà il 100 per cento dello stipendio iniziale del professore universitario ordinario a tempo pieno al 15° anno di servizio;

2) a partire dal 1° luglio 1992 gli aumenti contrattuali concessi dal Parlamento della Repubblica ai docenti universitari sono estesi ai professori della Scuola Secondaria di I e di II grado.

8.3.2 Ispettore: lo stipendio, l'indennità di funzione e l'assegno aggiuntivo iniziali corrispondono a quelli del professore delle secondarie superiori con 10 anni di servizio. La progressione di carriera è di 6 scatti biennali del 6 per cento e di ulteriori scatti biennali del 2,5 per cento.

La ricostruzione della carriera si attua con l'intero recupero dell'anzianità del ruolo di provenienza nel nuovo ruolo.

8.3.3 Preside delle secondarie superiori: lo stipendio, l'indennità di funzione e l'assegno aggiuntivo iniziali corrispondono a quelli del

professore delle secondarie superiori con anzianità di 8 anni. La progressione di carriera è di 6 scatti biennali del 6 per cento e di ulteriori scatti biennali del 2,5 per cento. La ricostruzione della carriera si attua con l'intero recupero dell'anzianità del ruolo di provenienza nel nuovo ruolo. Al preside è attribuita una indennità di istituto annua variabile fra i 4 milioni e i 9 milioni, in funzione dei carichi di lavoro, i cui criteri di individuazione devono essere determinati in sede decentrata.

8.3.4 Preside della scuola media: lo stipendio, l'indennità di funzione, l'assegno aggiuntivo iniziali corrispondono a quelli del professore delle secondarie superiori con anzianità di 5 anni. La progressione di carriera è di 6 scatti biennali del 6 per cento e di ulteriori scatti del 2,5 per cento. La ricostruzione della carriera si attua con l'intero recupero dell'anzianità del ruolo di provenienza nel nuovo ruolo. Al preside è attribuita una indennità di istituto annua variabile fra i 3 milioni e i 6 milioni, in funzione dei carichi di lavoro, i cui criteri devono essere determinati in sede decentrata.

8.3.5 Direttore didattico: lo stipendio, l'indennità di funzione, l'assegno aggiuntivo iniziali corrispon-

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

dono a quelli del professore delle secondarie superiori con anzianità di zero anni. La progressione di carriera è di 6 scatti biennali del 6 per cento e di ulteriori scatti biennali del 2,5 per cento. Al direttore didattico è attribuita una indennità di istituto annua variabile fra i 2 milioni e i 4 milioni.

8.3.6 Stipendio e indennità di funzione iniziali e progressione di carriera del docente confermato dei conservatori di musica del periodo medio e superiore dei corsi decennali e di quelli inferiori e superiori degli altri corsi, e del docente della accademia nazionale di danza sono equiparati a quelli dei professori della scuola media.

8.3.7 Lo stipendio e l'indennità di funzione iniziali e la progressione di anzianità del docente confermato dei conservatori di musica del periodo superiore dei corsi decennali e del docente dell'accademia nazionale d'arte drammatica sono equiparati a quelli dei professori delle secondarie superiori.

8.3.8 Lo stipendio e l'indennità di funzione iniziali e la progressione di carriera del docente del corso di perfezionamento dell'accademia nazionale di danza sono del docente dell'accademia di belle arti aumentati in misura del 5 per cento rispetto a quelli del professore delle secondarie superiori.

8.3.9 Lo stipendio l'indennità di

funzione e l'assegno aggiuntivo iniziali degli I.T.P. ed equiparati e del maestro elementare è agganciato al 70,67 per cento del professore della scuola media. Essi pervengono al 12° anno di servizio allo stipendio iniziale del professore delle secondarie superiori. La progressione di anzianità ulteriore è di 4 scatti biennali del 6 per cento e di ulteriori scatti biennali del 2,5 per cento.

8.3.10 Lo stipendio, l'indennità di funzione e l'assegno aggiuntivo iniziali del maestro della scuola materna sono agganciati al 96 per cento di quelli iniziali del maestro della scuola elementare. Egli perviene al 15° anno di servizio allo stipendio iniziale del professore delle secondarie superiori. La progressione di anzianità ulteriore è di 2 scatti biennali del 6 per cento e di ulteriori scatti biennali del 2,5 per cento.

8.3.11 Il docente di ogni ordine e grado di scuola che non è fornito del titolo richiesto, ha la progressione d'anzianità bloccata per i primi 6 anni.

8.3.12 L'insegnante di educazione musicale di scuola media sprovvisto di titolo di studio di II grado è agganciato al 70 per cento dello stipendio iniziale del professore di scuola media, e con ulteriore progressione di anzianità uguale a quella del ciclo materno.

8.4 Indennità di funzione. L'indennità di funzione docente è stabilita a copertura di tutte le prestazioni specifiche, atipiche e non quantificabili.

8.5 Assegno aggiuntivo di tempo pieno. Come da art. 5.1.2.

8.6 Scatti di anzianità. A partire dal 10° anno di servizio per il professore della Scuola Secondaria di II grado e dal 15° per quello della Scuola Secondaria di I grado, in analogia con la struttura stipendiale universitaria si applicano 8 scatti biennali del 6 per cento, e quindi ulteriori scatti biennali del 2,5 per cento.

ATA

8.3.13 a) Coordinatore amministrativo ed equiparati. Lo stipendio iniziale è di L. 15.000.000. La progressione di carriera è di otto scatti biennali del 6 per cento e di ulteriori scatti biennali del 2,5 per cento.

Al coordinatore amministrativo è attribuita un'indennità di istituto variabile fra 1 e 2 milioni per le scuole elementari, fra i 1,5 e 3,5 milioni per quelli di scuola media, e fra i 2,5 e i 4,5 per le scuole superiori. I criteri di individuazione dei carichi di lavoro della I.i.d.I. devono essere determinati in sede di negoziazione.

b) Collaboratori amministrativi ed equiparati. Lo stipendio iniziale è di 12.684.000. La progressione di carriera è di 6 scatti biennali del 5 per cento e di ulteriori scatti biennali del 2,5 per cento.

c) Ausiliari ed equiparati. Lo stipendio iniziale è di 9.722.000. La progressione di carriera è di 6 scatti biennali del 5 per cento e di ulteriori scatti biennali del 2 per cento.

Gli stipendi sono comprensivi dell'indennità di funzione.

Art. 9.

Elementi variabili individuali

9.1 Incentivi meritocratici, per professori, presidi, maestri. Si realizzano con scatti o ratei di essi per un minimo di tre scatti nell'arco della carriera: uno scatto fra i 5 e i 10 anni di servizio; uno scatto fra gli 11 e 22 anni di servizio; uno scatto dopo il 23° anno di servizio. Gli scatti si calcolano in decimi in base a quanto esposto nell'art. 7.5.1 (formazione ed aggiornamento professionale).

9.2 Particolare attenzione deve essere rivolta al gravame che comportano gli oneri specifici di alcuni ben precisi insegnamenti.

9.2 Compenso per maggiore orario. Deve essere maggiorato se non potrà essere computato ai fini di trattamento di quiescenza.

9.3 Lavoro straordinario. Come da art. 5.1.6.

9.4 Compenso per lavoro prestato nelle festività. Deve essere riconosciuto e maggiorato del 100 per cento rispetto a quelli dei giorni feriali.

9.5 Indennità di trasferta, proporzionale d'esame e compenso forfettario per i componenti le commissioni d'esame di scuola media di I grado d'idoneità e di maturità.

9.5.1 Debbono essere rivalutate indicizzate le suddette voci, secondo il costo della vita.

9.5.2 Deve essere immediatamente perequata la voce riferita al vitt. in misura del 95 per cento rispetto al professore universitario.

9.5.3 Il compenso forfettario per componenti le commissioni d'esame di maturità deve essere di lire 1.800.000 per i commissari e di lire 2.100.000 per i presidenti, e deve essere indicizzato.

9.5.4 Una valutazione economica della facoltà di opzione, differente dall'attuale, potrebbe essere più favorevole al docente in trasferta, potrebbe ridurre molto il costo della trasferta per l'Amministrazione.

9.6 Assegno di sede. Viene istituito un assegno di sede di L. 35.000 mensili per i professori con sede di servizio in città con oltre 100 mila abitanti e di L. 50.000 se la città supera i 700.000 abitanti. La suddetta voce va indicizzata e defiscalizzata.

9.7 Indennità di mensa. Quando l'orario di servizio per attività didattica o collegiale si protragga oltre le 13,30, il professore che non abbia possibilità di accedere alla mensa della scuola o ad un servizio di mensa convenzionato, ha diritto ad una indennità di mensa di lire 10.000. La suddetta voce va indicizzata.

Art. 10.

Tutele assistenziali e previdenziali

10.1 Deve essere consentito al professore di ottenere anticipazioni sull'indennità di buona uscita in particolari occasioni interessanti anche il coniuge e i figli, anche se non a carico.

10.2 La pensione, come proclamata dal Corte Costituzionale, si calcola sulla base del stipendio differito.

Si tratta di un vero e proprio «risparmio forzoso» formato da quella parte dello stipendio che non figura nella busta paga e che lo Stato, come tutti i datori di lavoro avrebbe dovuto versare, insieme con quelle trattenute che sono riportate nella paga, in un Fondo pensione come quello dei Parlamentari, dei Magistrati, dei Giornalisti, dei Dirigenti e di altre categorie.

Le pensioni pertanto vengono pagate con una modesta parte degli interessi prodotti dal risparmio forzoso accumulato.

Di conseguenza ALPI - Quadri e FIS ritengono che molte proposte di «pensione integrativa», da più parti sollecitate siano un affare poco dignitoso per un sindacato che ha il dovere di difendere innanzitutto quello salario differito che è la pensione.

La pensione d'annata deve cessare, con effetto immediato, per tutti i professori che sono collocati in pensione nell'anno in corso.

La perequazione di tutte le altre pensioni si deve realizzare in un arco di tempo definito.

10.3 Deve essere esclusa la contrattazione triennale per i pensionati e quindi per essi si deve mantenere l'agguancio automatico allo stipendio del professore in servizio.

Si chiede inoltre:

(Continua in quarta pagina)

Piattaforma contrattuale 1991-93

(dalla terza pagina)

a) mantenimento dei diritti acquisiti in caso di riforma pensionistica;

b) costituzione del Fondo Autonomo Pensioni;

c) erogazione di contributi adeguati e mutui agevolati per il professore che voglia provvedere allo acquisto e alla costruzione della prima casa;

d) l'attuazione in tempi brevi della sentenza della Corte Costituzionale in merito all'inserimento della I.I.S. nel computo della liquidazione.

10.4 Gli anni previsti per il corso di laurea richiesto per l'insegnamento sono da riconoscere giuridicamente utili ai fini della pensione senza pagamento di riscatto.

PARTE SESTA

Tutele sindacali

Nuova regolamentazione della rappresentatività sindacale, del diritto di assemblea, dei referendum, dei distacchi sindacali e del diritto di sciopero

11.1 Il diritto di assemblea nelle scuole è stabilito in base alla rappresentatività diretta; l'assemblea deve essere convocata quando lo richieda un terzo dei professori della scuola. Il monte ore annuo per le assemblee deve essere di ore 20.

11.2 Sui distacchi sindacali, si ravvisa la necessità di una drastica riduzione e se ne chiede una limpida regolamentazione, onde bloccare la cronica degenerazione dei distacchi a vita. Il Ministro della P. I. deve riconoscere altresì l'esigenza di fare luce sugli abusi che

si sono verificati nella concessione dei distacchi prima della legge sull'accorpamento dei permessi sindacali. Si auspica anche che il Ministro autorizzi per motivi di trasparenza la pubblicazione dell'elenco analitico dettagliato degli oltre 14.500 distaccati.

11.3 Ogni «referendum» riguardante il problema della Scuola, deve essere gestito dalle commissioni elettorali previste dai Decreti Delegati; i quesiti da sottoporre a «referendum» debbono essere quelli proposti al Ministro da tutte le organizzazioni sindacali dei professori, che si dichiarino interessate a quella stessa problematica, e debbono essere coordinati e formulati in modo inequivocabile si da rispecchiare le esigenze delle stesse organizzazioni proponenti.

1.4 L'attuazione dell'art. 39 della Costituzione, relativo alle Organizzazioni Sindacali e al diritto di rappresentanza nelle trattative, è condizione essenziale e indispensabile per l'attuazione dell'art. 40, che indica al legislatore la regolamentazione del diritto di sciopero.

PARTE SETTIMA

Addenda

a) la nomina a Presidente od a Commissario delle commissioni di concorso a cattedra e delle commissioni d'esame di maturità è incompatibile con qualsiasi carica politica elettiva (consigli di circoscrizione di amministrazione locale (U.S.L., Consorzi, C.P.C./Coreco);

b) devono essere ripristinati gli scatti di anzianità per i professori non di ruolo;

c) la presente piattaforma contrattuale non entra nel merito delle materie che non sono strettamente specifiche della categoria, la cui de-

finizione viene comunque demandata alla fase negoziale;

d) deve essere riesaminata la posizione dell'insegnamento della educazione fisica nell'ambito delle strutture scolastiche, sia operative sia amministrative, tenendo conto anche delle esigenze di coloro che non frequentano la scuola.

Sintesi

1. — Aggancio integrale e definitivo allo stipendio del Professore Universitario a tempo pieno, in misura del 53,3 per cento sul suo iniziale di carriera, per l'Ordinario delle Secondarie superiori, e del 100 per cento al decimo anno di servizio. L'Ordinario delle secondarie inferiori perviene al 15° anno di servizio all'iniziale dell'Ordinario Universitario.

2. — Perequazione integrale e definitiva all'Assistente - Astronomo - Ricercatore.

3. — Riparametrazione fra Ordinari delle Secondarie, e tutte le altre figure: Ispettori, Presidi, Direttori Didattici, Docenti di Accademia e Conservatori. Maestri e fine della politica dell'egualitarismo e dello appiattimento legata al concetto della unicità della funzione docente.

E' bene ricordare che il contratto 1987-1990 ha riportato a chiusura della tornata contrattuale, i professori alla posizione di fanalino di coda in Italia e in Europa.

La proposta complessiva dell'AL-PI-FIS è in grado di arrecare vantaggi elevatissimi a tutti, ma non più nell'ottica dei tutti uguali e in basso.

Per rendersene conto, basta guardare i seguenti attuali raffronti, data, settembre 1990:

Scuola e Lavoro

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - L. Lualdi
G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini
F. Pezzuto - E. Ranalli

Direzione - Redaz. Amministrazione

Sindacato Sociale Scuola
Via Magenta 24 - 00185 Roma
Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Lito Tip «82» s.r.l. - Via Gustavo Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. — Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato

Chiuso in Tipografia il 30 gennaio 1991 - Stampato il 4 febbraio 1991

Figura	Anz.	Stipendio	Anz.	Stipendio
ord. Un. t.p.	0	42.818.000 + iis	30	80.518.000+iis
Ispettore	7	30.516.000 "	40	51.741.000 "
preside	8	28.230.000 "	40	47.892.000 "
Doc. Accad.	9	24.780.000 "	40	43.812.000 "
Ord. S. Sup.	10	18.324.000 **	40	31.764.000 ** +2.900
Ord. Sec. Inf.	16	20.328.000 **	40	28.800.000 ** +2.900
Maestro	30	22.200.000 **	40	25.092.000 " +2.500

PROSPETTO SINTETICO DELLE ATTUALI CONDIZIONI RETRIBUTIVE E DELLA RICHIESTA FIS - ALPI-QUADRI

FIGURA	DECORRENZA	ANZ.	STIPEND.	ASS.A	TOTALE	DECORRENZA	ANZ.	STIPENDIO	ASS. A	TOTALE	DECORRENZA	ANZ.	STIPENDIO	ASS. A	TOTALE
ORD. UNIV. T.P.	1.9.00	0	33.818	9.000 ⁺	42.818	1.1.91	0	AUMENTO TRIENNIO 1991 - 1993 DETERMINATO DAL PARLAMENTO							
RICERC. EQ.TI	1.9.90	0		+	22.390	1.1.91	10	AUMENTO TRIENNIO 1991 - 1993 DETERMINATO DAL PARLAMENTO							
ORD. S. SUPER.	1.9.90	10	18.324	2.900 *	21.224	1.1.91	10	33.818	9.000 ⁺⁺	42.818	1.7.92	10	APPLICAZIONE DELL'AUMENTO CONCESSO PER IL TRIENNIO DAL PARLAMENTO AI DOCENTI UNIVERSITARI		
ORD. SC. MED.	1.9.90	15	20.328	2.900 *	23.228	1.1.91	15	33.818	9.000 ⁺⁺	42.818	1.7.92	15			
ORD. S. SUPER.	1.9.90	0	14.340	2.900 *	17.200	1.1.91	0	18.024	4.797 ⁺⁺	22.821	1.7.92	0			
ORD. S. MED.	1.9.90	0	14.340	2.900 *	17.200	1.1.91	0	16.862	4.461 ⁺⁺	21.223	1.7.92	0			

LEGGENDA: Le cifre sono da moltiplicare per mille; (1) Al totale va aggiunta l'I.I.S.; è pure da aggiungere la quotaparte in misura del 25% da ricalcolare sulla I.I.S.: pochi spiccioli inflazionati che servono a far lievitare le cifre;

+ su tredici mensilità, con progressione di anzianità, interamente pensionabile;

* su dieci mensilità uguali per tutti, non pensionabili, è detta "indennità aggiuntiva di tempo potenziato", e comporta obbligo per tre ore settimanali aggiuntive, di cui una per attività di non insegnamento (leggasi: supplenza per attività di insegnamento per tutto l'anno in classi fuori cattedra-orario);

++ su cattedra-orario di 18 ore settimanali, su 14 mensilità, con progressione di anzianità, interamente pensionabili, soggetta al calcolo della I.I.S.

DOCUMENTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA, ITP

	Decorrenza	Anz.	Stipendio	Decorrenza	Anz.	Stipendio	decorrenza
Maestro Sc. Element. I.T.P. ed Eq.ti	1.9.90 1.9.90	30 12	22.207.000 15.876.000	1.1.91	12	22.818.000	1.7.92
Maestro Sc. Materna	1.9.90	15	16.632.000	1.1.91	15	22.818.000	1.7.92
Maestro Sc. Element.	1.9.90	0	12.360.000	1.1.91	0	15.000.000	1.7.92
Maestro Sc. Materna	1.9.90	0	12.360.000	1.1.91	0	14.400.000	1.7.92

Applicazione percentuale in ragione dell'aggancio al Prof. delle secondarie superiori, in relazione all'aumento concesso dal parlamento ai docenti universitari

A. T. A.

	Decor	An	Stip.	Decor	An	Stip.
Coord. Amm. ed Eq.ti	1.9.90	12	15.876.000	1.1.91	12	21.277 Ind. Ist
Collab. Amm. ed Eq.ti	1.9.90	12	12.744.000	1.1.91	12	16.81
Ausiliario ed Eq.ti	1.9.90	12	9.792.000	1.1.91	12	13.02
Coord. Amm. ed Eq.ti	1.9.90	0	12.360.000	1.1.91	0	15.000 Ind. Ist
Cool Amm. ed Eq.ti	1.9.90	0	9.396.000	1.1.91	0	12.68
Ausiliario ed Eq.ti	1.9.90	0	7.202.000	1.1.91	0	9.72

N.B. Gli stipendi relativi al contratto 1988/90 sono comprensivi della cosiddetta "indennità" di funzioni